



Notaio Emanuela Carrucciu

Rep. n. 2594

Racc. n. 1654 -

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL' ASSOCIAZIONE "CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE FORMAZIONE PROFESSIONALE VENETO" in sigla "C.I.O.F.S./F.P. VENETO" REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti giugno duemilaundici 20/06/2011

alle ore diciassette e quindici in Padova, in via Orsini Niccolò n. 15; in una sala del C.I.O.F.S./F.P. PADOVA davanti a me dott.ssa Emanuela Carrucciu, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Padova, con sede in Padova,

è presente

- DE ZAN ANNA, nata a Sacile (PN) il 13 gennaio 1941, residente a Venezia, frazione Mestre, via Giuseppe Tassini n. 17, religiosa, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione

"CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE FORMAZIONE PROFESSIONALE VENETO" in sigla "C.I.O.F.S./F.P. VENETO", con sede in Venezia, frazione Mestre, via Giuseppe Tassini n. 17, codice fiscale 92051890280, REA VENEZIA 348856, Associazione riconosciuta iscritta con decreto della Regione Veneto n. 56 del 12 maggio 2011 al n. 640 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci della predetta Associazione convocata in questo giorno e luogo, per le ore 17.00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Trasferimento sede dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea la Presidente suor De Zan Anna, la quale dà atto:

- che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12 dello statuto;
- che sono presenti in proprio o per delega scritta regolarmente rilasciata ai sensi del vigente Statuto e conservata agli atti dell'Associazione n.ro 12 (dodici) soci aventi diritto di voto;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti oltre a se medesima Presidente, tre consiglieri tutti aventi diritto di voto e precisamente suor Marisa Chinellato, suor Raffaella Soga e suor Raineri Deborah;
- che per i Revisori dei Conti sono presenti Golo Mariangela e Covaceuszach Giuliana

il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà della comparente su conforme parere dell'assemblea;

- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che dichiara pertanto la riunione è validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

Prende la parola la Presidente Anna De Zan, la quale spiega ai presenti le motivazioni che rendono opportuno trasferire la sede sociale dall'attuale Venezia, frazione Mestre, via Giuseppe Tassini n. 17 a Conegliano (TV), via Fenzi

Registrato a Padova 1

in data 7 luglio 2011

al n. 11452

Serie 17

per € 326,00

di cui € 168,00 per registro

C.C.I.A.A. di Treviso


in data 8.7.2011

prot. n. 38151



NOTAIO EMANUELA CARRUCCIU

PIAZZA INSURREZIONE, 10/B • 35139 PADOVA • TEL. 049 650210 FAX 049 8364033 • E-MAIL: ecarrucciu@notariato.it



n. 18. -----

Terminata la relazione della Presidente l'Assemblea dei soci, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano da tutti gli intervenuti legittimati al voto, all'unanimità -----

DELIBERA -----

1) di trasferire la sede sociale dall'attuale Venezia, frazione Mestre, via Giuseppe Tassini n. 17 a Conegliano (TV), via Fenzi n. 18, approvando conseguentemente il nuovo testo dell'art. 1 dello statuto sociale come segue: -----

"ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE - SEDE -----

1. E' costituita l'Associazione denominata "CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE FORMAZIONE PROFESSIONALE VENETO", in seguito indicata con la sigla "C.I.O.F.S./F.P. VENETO" nella forma alternativa abbreviata, utilizzabile anche all'esterno, in luogo di quella estesa. -----

2. L'Associazione C.I.O.F.S./F.P. VENETO, che è costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, ha sede in Conegliano (TV), via Fenzi n. 18. -----

3. L'Associazione esaurisce le sue finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto."; -----

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione con la modifica come sopra deliberata, Statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", omissane la lettura per volontà della parte, su conforme parere dell'assemblea. -----

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presidente dichiara chiusi i lavori alle ore diciassette e venticinque --- Spese e tasse dell'atto presente inerenti e conseguenti sono a carico dell'associazione. -----

L'atto è stato da me letto alla comparente che lo ha approvato e sottoscritto alle ore diciassette e trenta -----

Consta di un foglio per due intere pagine e sin qui della presente, scritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato. -----

F.to Anna De Zan -----

F.to Emanuela Carruciu (l.s.) -----

ALLEGATO °A°

ALL'ATTO N° 2594/1654 REP. /RACC.

CAMBIO SEDE REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE C.I.O.F.S./F.P. VENETO

Incontro del 20 giugno 2011

De Zan Anna..... *Anna De Zan*

Chinellato Marisa..... *Marisa Chinellato*

Filippi Gianna..... *Gianna Filippi*

Zabai Annamaria..... *Annamaria Zabai*

Raineri Deborah..... *Deborah Raineri*

Fernanda Destro..... *Fernanda Maria Destro*

Raffaella Soga..... *Raffaella Soga*

Rina Sbardello..... *Rina Sbardello*

Berto Silvia..... *Silvia Berto*

Covaceuszach Giuliana..... *Giuliana Covaceuszach*



Berdozzo Anna Rita..... *Rita Berdozzo*

Zamperetti Regina..... *Regina Zamperetti*

REVISORI DEI CONTI

- COVACEUSZACH GIULIANA..... *Giuliana Covaceuszach*

- GOLO MARIANGELA..... *Mariangela Golo*

Anna De Zan

Fernanda Destro




----- Allegato "B" all'atto n. 2594/1654 rep./racc. -----


----- **STATUTO** -----

----- **ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE - SEDE** -----

1. E' costituita l'Associazione denominata "CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE FORMAZIONE PROFESSIONALE VENETO", in seguito indicata con la sigla "C.I.O.F.S./F.P. VENETO" nella forma alternativa abbreviata, utilizzabile anche all'esterno, in luogo di quella estesa. -----
2. L'Associazione C.I.O.F.S./F.P. VENETO, che è costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, ha sede in Conegliano (TV), via Fenzi n. 18. -----
3. L'Associazione esaurisce le sue finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto." -----

----- **ART. 2 FINALITA'** -----

1. L'Associazione C.I.O.F.S./F.P. VENETO non ha fini di lucro e persegue finalità istituzionali di orientamento, di formazione, di aggiornamento professionale, di ricerca e di sperimentazione. -----
2. Promuove e valorizza l'apporto femminile in ambito socio culturale, politico ed economico; vive e applica il carisma salesiano "interpretato" dalle Figlie di Maria Ausiliatrice. -----
Si richiama e ispira la sua azione: -----
 - a) ai valori cristiani, allo spirito e al metodo educativo di Don Bosco e ai contributi della prassi salesiana; -----
 - b) ai principi ed agli scopi dell'Associazione nazionale Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale, nel seguito denominata "CIOFS-FP Nazionale", promossa dall'ente CIOFS "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane", ente riconosciuto giuridicamente con DPR 20 ottobre 1967, n. 1105, modificato con DPR 28 luglio 1969, n. 615, cui aderisce, ne accetta lo Statuto sociale e della quale, al contempo, ne costituisce articolazione territoriale. -----
3. In particolare: -----
 - a) sviluppa le professionalità specifiche di tutti gli operatori e delle istituzioni associate, qualificandone i ruoli educativi, psico-pedagogici, didattici, tecnici e formativi; -----
 - b) promuove le dimensioni spirituali, educative, culturali, sociali, politiche del lavoro umano; -----
 - c) organizza iniziative e interventi di qualificazione, aggiornamento, formazione continua e formazione a distanza per inoccupati, per disoccupati, occupati minacciati di disoccupazione, migranti, ecc.; -----
 - d) risponde prioritariamente alla domanda formativa emergente dalle fasce sociali più deboli, specie di quelle giovani e femminili; -----
 - e) attiva iniziative di orientamento scolastico e professionale e di accompagnamento al lavoro in dimensione educativa e promozionale favorendo specifici interventi rivolti anche a soggetti esposti a rischio di marginalità culturale, professionale e sociale; -----
 - f) promuove e realizza iniziative di studi, ricerca, progettazione, sperimentazione, informazione e valutazione in rapporto alle tematiche formativo - educative del mondo del lavoro, dell'utenza e degli operatori; -----
 - g) assicura all'Associazione forza giuridica di rappresentanza, a tutti i livelli, negli organismi consultivi e decisionali, che hanno competenza in materia di orientamento, di formazione, di aggiornamento professionale e di attuazione delle pari opportunità. -----



ART. 3 ATTIVITA'

1. L'Associazione persegue le finalità di cui all'art. 2 attraverso la presenza attiva nell'ambito del sistema di istruzione, formazione professionale e dei servizi al lavoro del territorio di riferimento, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con gli enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, con altri organismi interessati alle politiche attive del lavoro e ai processi formativi e di transizione.
2. Essa opera in coerenza con la Proposta formativa che qualifica i programmi e i piani delle iniziative e delle attività associative collocandosi nell'ambito:
 - a) regionale, dove si elaborano programmi e piani formativi o si attivano iniziative in materie inerenti alle aree di intervento collegate a quelle in cui opera l'Associazione;
 - b) ecclesiale, in collegamento con gli indirizzi pastorali internazionali, nazionali e regionali per la crescita della spiritualità e della solidarietà nel mondo del lavoro;
 - c) salesiano, all'interno del progetto educativo ispirato a D. Bosco e M. Mazzaello e delle esperienze associative che operano con una propria Proposta per qualificare i servizi formativi/informativi.
3. Sul piano operativo professionale l'Associazione promuove, progetta, programma, coordina e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità associative e, in particolare tende a:
 - a) individuare interventi adeguati per favorire spazi di presenza partecipativa e attiva della donna nella società;
 - b) promuovere e istituire corsi di istruzione e formazione professionale per giovani in età di obbligo scolastico e formativo;
 - c) promuovere e istituire corsi di qualificazione, di specializzazione, di aggiornamento, di riqualificazione, di formazione permanente per occupati, disoccupati, inoccupati e immigrati;
 - d) promuovere idonee iniziative per l'orientamento professionale e scolastico e per l'accompagnamento al lavoro, particolarmente dei giovani e dei soggetti svantaggiati, onde favorire il loro reinserimento partecipativo nella società e nel mercato del lavoro;
 - e) collaborare, con enti pubblici, privati, forze sociali ed esperti, ad iniziative tendenti alla formazione, qualificazione degli operatori;
 - f) curare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale che opera nei centri di Formazione professionale mediante corsi, seminari, incontri ed altre iniziative tendenti alla formazione psicopedagogica, tecnica e didattica degli operatori;
 - g) promuovere iniziative di studi, ricerca, sperimentazione in rapporto ai problemi inerenti all'orientamento e alla formazione professionale, anche in collaborazione con altri organismi perseguiti gli stessi scopi;
 - h) aderire a organizzazioni regionali, nazionali che perseguono la stessa finalità;
 - i) dar vita ad opportune attività di ricerca e di diffusione editoriale, radiofonica, televisiva e simili, sempre finalizzate agli obiettivi dell'Associazione e in totale assenza di lucro;
 - j) attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli associati e operatori impegnati nelle attività dell'associazione o a questa collegate;
 - k) coordinare le iniziative e le attività degli Associati e dei propri Organismi e settori professionali;

l) aderire a programmi dell'Unione europea con progetti compatibili con le finalità dell'Associazione; -----

m) promuovere iniziative di visite-studio, di stages culturali e professionali, di convegni e seminari, di scambi culturali e di altre attività idonee a sviluppare relazioni di confronto nazionale, e transnazionale; -----

n) elaborare sussidi multimediali e di altri supporti inerenti le attività dell'Associazione, assicurandone, in totale assenza di lucro, la diffusione editoriale, radiofonica, televisiva, anche con sistemi telematici; -----

o) garantire efficaci servizi di promozione, progettazione, di assistenza e di coordinamento a tutti i soci; -----

p) collaborare con enti e organismi pubblici e privati, con le forze sociali e con esperti per iniziative inerenti l'orientamento, la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale; -----

q) gestire direttamente, anche in via sussidiaria e meramente strumentale, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, prestazioni di servizi ed azioni formative di interesse generale. -----

4. Nella realizzazione delle attività l'Associazione, nel contesto delle pari opportunità, valorizza l'apporto della risorsa femminile come fattore determinante di rinnovamento sociale, economico e culturale. -----

5. L'Associazione può gestire attività di cui al presente Art., anche verso i terzi o per conto dei terzi. -----

6. Le attività descritte verranno svolte, salvo casi eccezionali ed occasionali, compatibilmente con il limite territoriale di cui all'art. 1. -----

ART. 4 VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'

1. L'Associazione, riconoscendone l'intrinseco valore formativo, tende a realizzare l'impegno di volontariato e di solidarietà nel mondo del lavoro: -----

a. valorizzando l'attenzione e la sensibilità femminile e favorendone lo specifico apporto; -----

b. attivando opportuni servizi e prestazioni per una adeguata risposta alle situazioni differenziate dei soggetti in formazione; -----

c. promuovendo opportunità formative e di orientamento degli utenti a livello regionale e partecipando, in via eccezionale ed occasionale, anche a iniziative formative a livello nazionale e internazionale per superare situazioni di emarginazione dei soggetti a rischio. -----

2. In tale prospettiva, a favore di coloro che assumono cariche sociali e offrono prestazioni personali negli organismi dell'Associazione sarà riconosciuto il solo rimborso spese. Le spese devono essere preventivamente autorizzate ed adeguatamente documentate. -----


ART. 5 ORGANIZZAZIONE

1. L'Associazione può istituire Organismi, Settori Professionali, Laboratori, Sedi formative, Centri Studi e di Documentazione ed altre strutture, per la promozione, il supporto e la realizzazione di attività di cui all'art. 3. -----

2. Detti Organismi e Strutture sono promossi dal Consiglio direttivo che ne stabilisce le modalità di istituzione e di azione attraverso appositi Regolamenti o Convenzioni. -----

3. L'Associazione opera anche attraverso sedi operative, denominate Centri di Formazione Professionale (CFP), e, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, può stipulare convenzioni anche con Istituzioni scolastiche pubbliche e Paritarie. -----

4. Eventuali iniziative ed attività, di qualunque natura, esercitate dai soci, so-



no gestite dagli stessi con piena autonomia amministrativa e con tutte le relative responsabilità. -----

5. Gli Organi Sociali della Associazione, ai vari livelli, assistono gli associati per assicurarne il coordinamento e il funzionamento in coerenza con la Proposta Formativa e sotto il profilo pedagogico - didattico, scientificotecnico e giuridico - amministrativo. -----

6. L'Associazione riconosce al CIOFS-FP Nazionale la possibilità di partecipare, tramite delegato, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi sociali (Assemblea dei Soci e Consiglio Direttivo) e, a tal fine, nei modi e nelle ----- forme previste per i soci, il CIOFS-FP Nazionale medesimo è destinatario delle convocazioni dei richiamati organi sociali. -----

7. L'attività individuata nel presente Articolo dovrà essere o preventivamente approvata dall'Assemblea degli associati o ratificata nella prima Assemblea utile. -----

----- **ART. 6 PROPOSTA FORMATIVA** -----

1. La Proposta Formativa dell'Associazione costituisce l'elemento qualificante per l'elaborazione, lo sviluppo e l'attuazione dei programmi e dei piani associativi, nonché dei progetti da realizzare a livello locale. -----

2. Tale Proposta privilegia la dimensione educativa dell'orientamento, della formazione e dell'aggiornamento professionale per la promozione integrale della persona umana, al cui sviluppo sono rivolte le risorse pedagogiche, culturali, scientifiche, tecniche, didattiche, organizzative e strumentali di tutta l'Associazione. -----

3. La Proposta Formativa, elaborata ed aggiornata su indicazione dell'Ente CIOFS-FP Nazionale e dei competenti organismi dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, diventa operativa a seguito dell'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione. -----

----- **ART. 7 SOCI** -----

1. Oltre ai Soci Fondatori di cui all'atto costitutivo, possono far parte dell'Associazione C.I.O.F.S./F.P. VENETO: -----

a) le Istituzioni dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che operano a livello regionale attraverso la legale rappresentante o suo delegato; -----

b) membri della Famiglia Salesiana impegnati nella formazione professionale o che operino negli ambiti di cui all'art. 3; -----

c) persone fisiche esperte nelle scienze dell'educazione, nella formazione professionale e nell'orientamento e negli ambiti di cui agli Art. 2 e 4; -----

d) altre Istituzioni o Associazioni, attraverso il legale rappresentante o suo delegato, che operano nell'ambito delle attività di cui all'art. 3. -----

----- **ART. 8 AMMISSIONE** -----

1. I Soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), del precedente art. 7 che intendono divenire Soci, devono inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. -----

2. Il Consiglio Direttivo sottopone le richieste di ammissione di nuovi soci all'Assemblea ordinaria che decide in merito, provvede all'iscrizione nel libro dei Soci e a darne comunicazione agli interessati. La mancata ammissione deve essere motivata. -----

3. L'ammissione obbliga i Soci all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle Delibere degli Organi dell'Associazione C.I.O.F.S./F.P. Veneto. -----

4. La posizione dei Soci, regolarmente ammessi a norma del precedente Statuto, rimane invariata ai sensi del successivo Art. 21. -----

----- **ART. 9 RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE** -----

1. Ogni Socio è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando per iscritto la comunicazione di recesso al Consiglio Direttivo. -----

2. Sono dichiarati decaduti i soci che risultano assenti ingiustificati per quattro Assemblee ordinarie consecutive, oppure i Soci con morosità di due anni consecutivi nel pagamento delle quote associative. -----

3. L'esclusione di un Associato, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione o per altri gravi motivi quali il mancato rispetto del Codice Etico o la commissione di altre violazioni di cui al precedente comma n. 2 del presente articolo, viene deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci. -----

4. L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è notificata la deliberazione. -----

5. Il Socio recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. -----

ART. 10 ORGANI SOCIALI -----

1. L'Associazione è dotata di propri Organi Sociali che ne consentono il funzionamento. -----

2. Sono Organi Sociali dell'Associazione C.I.O.F.S./F.P. VENETO: -----

- l'Assemblea dei Soci; -----

- il Consiglio Direttivo; -----

- il Presidente; -----

- l'Organo di Revisione Contabile. -----

3. L'Associazione può avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari Organismi, ai sensi di quanto indicato al precedente art. 5. -----

ART. 11 ASSEMBLEA dei SOCI -----

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione. Hanno diritto ad intervenire tutti gli associati che risultino ammessi a far parte dell'Associazione a tutto il giorno in cui viene stabilita la convocazione dell'Assemblea e che siano in regola con il pagamento delle quote associative. -----

2. L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, obbligano gli Associati anche se assenti o dissenzienti. -----

3. Partecipano all'Assemblea dei Soci con diritto di voto: -----

a. i soci fondatori senza possibilità di delega; -----

b. i membri in carica del Consiglio Direttivo, che sono anche Soci, senza possibilità di delega e senza diritto di voto nelle deliberazioni per l'approvazione del bilancio e nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori; -----

c. il rappresentante di ciascuno dei soci di cui alle lettere a) e d) del precedente Art. 7, o persona dagli stessi incaricata con delega scritta che sarà conservata agli atti dell'Associazione, se in regola col pagamento delle quote associative; -----

d. i soci ad personam, di cui alla lettera b) e c) del precedente Art. 7, senza possibilità di delega. -----

4. Ha diritto di partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, il delegato del CIOFS-FP Nazionale. -----

5. Nessuno può rappresentare più di due voti oltre il proprio. -----

6. Su invito del Presidente dell'Associazione, possono partecipare all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione Contabile, i rappre-



sentanti degli Organismi e strutture di cui all'Art. 5. -----

--- ART. 12 CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ---

1. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono essere tenute sia presso la Sede sociale che in altro luogo, specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa. -----

2. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente a mezzo di avviso da inviarsi agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata dell'Assemblea. L'avviso di convocazione sarà trasmesso con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione da parte di tutti i soci. -----

3. L'Avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie poste all'ordine del giorno, le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. -----

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. -----

4. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda, per iscritto, almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative. -----

5. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente tra i soci. -----

6. Nell'Assemblea può fungere da Segretario un associato nominato dal Presidente e, ove occorra, due o più scrutatori nominati tra gli associati. -----

7. Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale assembleare sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea medesima. -----

8. L'Assemblea può avvalersi, con poteri consultivi, della consulenza di esperti convocati, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio Direttivo. -----

-- ART. 13 VALIDITA' DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA dei SOCI --

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero. -----

2. L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione: -----

a. per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto quando sono presenti almeno tre quarti degli associati, che deliberano con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; -----

b. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale, quando sono presenti e deliberano con voto favorevole almeno tre quarti degli associati. -----

4. Non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. -----

5. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale,

per alzata di mano, secondo la decisione dell'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea. -----

ART. 14 - POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI -----

1. Spetta all'Assemblea ordinaria: -----

- a) definire le scelte programmatiche ed i piani annuali e pluriennali delle iniziative dell'Associazione; -----
- b) deliberare sui provvedimenti necessari all'attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione, della Proposta Formativa, nonché sul corretto funzionamento degli Organi Sociali e degli altri Organismi dell'Associazione; -----
- c) eleggere, per un triennio, da tre a nove Membri a far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione; -----
- d) delegare al Consiglio Direttivo specifiche competenze per l'attuazione delle delibere assembleari; -----
- e) approvare la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria, che il Presidente deve sottoporre annualmente, per conto del Consiglio Direttivo, all'Assemblea Generale Ordinaria; -----
- f) approvare il bilancio finanziario preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione proposto dal Presidente e predisposto dal Consiglio Direttivo; -----
- g) nominare il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori; -----
- h) approvare e modificare i Regolamenti di organizzazione interna dell'Associazione; -----
- i) autorizzare l'incasso o ritiro di depositi e vincoli, tramutamento e svincolo di titoli e valori presso l'Amministrazione del debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Agenzie delle Entrate, l'Amministrazione delle Poste e Telegrafi, le Ferrovie e in genere presso ogni pubblica amministrazione ed enti e istituzioni privati. -----

2. L'Assemblea ordinaria si costituisce, si regola e delibera con le modalità previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente Art. 13. -----

ART. 15 COSTITUZIONE E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dai membri eletti dall'Assemblea dei Soci a norma della lettera c) del precedente Art. 14. -----

2. I membri eletti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

3. In caso di vacanza per qualsiasi ragione verificatasi di uno o più seggi del Consiglio Direttivo, i componenti in carica provvedono immediatamente per cooptazione, al completamento del Consiglio medesimo. -----

4. I componenti cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea e, a seguito di ratifica della loro nomina da parte dell'Assemblea stessa, fino alla scadenza del triennio di cui al precedente comma 2. -----

5. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dell'Assemblea ed è investito dei poteri esigiti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea. -----

6. In particolare spetta al Consiglio Direttivo ogni decisione inerente: -----

- a. l'elezione, tra i propri membri, del Presidente. La nomina deve essere comunicata al Presidente Nazionale dell'Associazione C.I.O.F.S. - F.P. Nazionale;
- b. l'elezione, tra i propri membri, del Vice Presidente;
- c. le proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea relative alla Proposta Formativa, ai piani annuali e pluriennali di attività;
- d. la determinazione delle forme, i modi ed i tempi per l'attuazione delle attività dell'Associazione, in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea; -----

- e. l'organizzazione amministrativa, contabile, didattica e tecnica, ivi compreso la costituzione di comitati e commissioni consultive; -----
- f. il personale dipendente; -----
- g. il regolamento interno, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a meno che non siano disposizioni di mero dettaglio; -----
- h. i conti correnti bancari, postali, libretti di deposito a risparmio; -----
- i. la proposizione o rinuncia di qualsiasi ricorso amministrativo ed azione giudiziaria, attiva e passiva, in qualunque ordine e grado, nominando avvocati e procuratori, nonché circa rinunce e transazioni alle azioni proposte, il tutto previa autorizzazione dell'Assemblea; -----
- j. la richiesta di finanziamenti a breve medio e lungo termine, di affidamenti di conto corrente, di anticipi su fatture ed altre operazioni di finanziamento bancario; -----
- k. gli acquisti, vendite e permuta di beni mobili ed immobili, donazioni, eredità e legati, trascrizioni ed iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni, rinunce ipotecarie, anche legali, sollevando il Conservatore dei registri immobiliari da responsabilità, previa autorizzazione dell'Assemblea; -----
- l. l'incasso o ritiro di depositi e vincoli, tramutamento e svincolo di titoli e valori presso l'Amministrazione del debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Agenzie delle Entrate, l'Amministrazione delle Poste e Telegrafi, le Ferrovie e in genere presso ogni pubblica amministrazione ed enti e istituzioni privati, previa autorizzazione dell'Assemblea; -----
- m. le proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea relative al bilancio d'esercizio ed al documento di programmazione per l'esercizio successivo; -----
- n. le proposte di modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo, da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea; -----
- o. la proposta di scioglimento dell'Associazione da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea; -----
- p. la partecipazione ad associazioni temporanee di scopo/impresa con altri Enti e/o società per l'espletamento ed il raggiungimento degli scopi statutari;
- q. ogni altra decisione per il regolare funzionamento della Associazione e per il raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali, ivi compreso, l'adozione di atti e/o regolamenti proposti dall'adesione al CIOFS-FP Nazionale preventivamente approvati dall'Assemblea. -----

7. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni di cui al precedente comma a favore del Presidente e/o altro componente del Consiglio Direttivo, con le modalità e le forme di legge previste, determinando i limiti di tale delega. -----

ART. 16 CONVOCAZIONE, PRESIDENZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta. -----
2. Esso è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con lettera inviata a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della riunione. -----
3. In caso di urgenza, la convocazione deve essere fatta con lettera ma sono consentiti tempi più brevi comunque non inferiori ai tre giorni. -----

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. -----

5. Esso è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti validi; non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. In caso di parità prevale il voto del Presidente. --

6. In seno al Consiglio Direttivo, non sono ammessi voti per delega. -----

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio medesimo. -----

8. Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i soggetti di cui al comma 6 del precedente Art. 11.

----- **ART. 17 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE** -----

1. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo, fra i propri componenti, ottemperando a quanto indicato al comma 6 lettera a) e b) del precedente art. 15, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. -----

2. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice presidente con esclusione di quelle espressamente previste alle lettere a), d), e), f) ed g) del successivo comma 3 del presente Articolo. -----

3. Spetta al Presidente curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e precisamente: -----

a. rappresentare legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché avere la firma sociale dell'Associazione medesima sia nei riguardi dei Soci che dei terzi; -----

b. convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria, ottemperando a quanto è rispettivamente prescritto ai precedenti Artt. 11 e 12; -----

c. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza assumere iniziative e adottare decisioni normalmente di competenza del Consiglio medesimo, con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva; -----

d. rilasciare quietanza liberatoria nei confronti di Enti pubblici e privati; -----

e. aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e aprire ed estinguere libretti di deposito a risparmio a nome dell'Associazione; può delegare a compiere tali operazioni in sua vece, con procura notarile speciale, un membro del Consiglio Direttivo, o altra persona appartenente alla Sede dell'Associazione; -----

f. richiedere, con apposito nulla osta della Ispettorica Triveneta Santa Maria Mazzarello in persona della sua legale rappresentante pro tempore, finanziamenti a breve, medio e lungo termine, aperture di credito di conto corrente, affidamenti per anticipi fatture e/o pagamento stipendi, a seguito di ----- delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione; -----

g. sottoscrivere accordi di partecipazione ad associazioni temporanee di scopo/impresa con altri Enti e/o società per l'espletamento ed il raggiungimento degli scopi statutari; -----

h. curare il buon andamento dell'Associazione, della Sede dell'Associazione, degli Organi Sociali e sorvegliare sulla tenuta della documentazione dei Registri dell'Associazione medesima, nonché vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere e delle decisioni assunte dai competenti Organi dell'Associazione. -----

4. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio

Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere, tra i suoi membri, un nuovo Presidente. -----

5. Nei casi di urgenza può assumere iniziative inerenti al raggiungimento degli scopi sociali, salvo ratifica da parte il Consiglio direttivo alla sua prima riunione. -----

----- **ART. 18 REVISORE UNICO E COLLEGIO DEI REVISORI** -----

1. L'esercizio finanziario sarà controllato da un Revisore Unico o da un Collegio di tre Revisori nominati dall'assemblea ordinaria. Il Revisore Unico o i componenti il Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore Unico o il Collegio durano in carica tre anni ed avranno scadenza coincidente a quella del Consiglio. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori presenterà annualmente una relazione al bilancio prima della sua approvazione. -----

-- **ART. 19 PATRIMONIO, DURATA, ESERCIZIO SOCIALE E SCIoglIMENTO** -

1. Il Patrimonio dell'Associazione è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00); il Patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato dai contributi degli Associati, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati e dai beni mobili ed immobili che, per qualsiasi titolo, pervengano all'Associazione, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale con esclusione delle entrate destinate alla gestione ordinaria. -----

2. Per le attività connesse e complementari eventualmente svolte dall'Associazione, se produttive di reddito imponibile, va tenuta apposita contabilità separata. -----

3. La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso spese che devono essere preventivamente approvate ed adeguatamente documentato. -----

4. La durata dell'Associazione è illimitata. -----

5. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

6. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione dei beni che residueranno dalla liquidazione, che saranno devoluti a enti che svolgono attività uguali o analoghe operanti nel territorio, attenendosi a quanto indicato al terzo comma del precedente Art. 13; la procedura di liquidazione sarà disciplinata dalle disposizioni di cui agli Artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice Civile ed in generale alle disposizioni di Legge al tempo vigenti. -----

----- **ART. 20 FINANZIAMENTI DEI SOCI** -----

1. L'Associazione, ai soli fini di permettere il conseguimento delle finalità e dell'attività associativa, potrà istituire la raccolta di prestiti infruttiferi, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente per consentire all'Associazione di disporre dei mezzi necessari per fronteggiare le necessità contingenti derivanti da ritardi nelle entrate. -----

----- **ART. 21 NORMA TRANSITORIA** -----

1. L'entrata in vigore del presente Statuto non modifica le posizioni acquisite da parte dei Soci, né inficia le procedure adottate per la costituzione e l'approvazione degli Organismi e delle Strutture, di cui al precedente Art. 18. -----

----- **ART. 22 NORME DI LEGGE** -----

1. Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione C.I.O.F.S./F.P. Veneto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia. -----

F.to Anna De Zan -----
F.to Emanuela Carrucciu (l.s.) -----

COPIA AUTENTICA
IN 5 COPIE PER CUI USI CONSENTITI
Padova, 7.7.2011



A handwritten signature in cursive script is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CARRUCCIU EMANUELA" around the perimeter and "PADOVA" at the bottom. The signature is written in black ink and extends to the right of the stamp.